



**A cura dell'ufficio ricevente**

prot. \_\_\_\_\_ -

Domanda ricevuta il \_\_\_\_\_

Documento rilasciato da \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, a seguito dell'istanza prodotta, dichiara di aver:

- Preso visione del fascicolo
- Preso visione dei documenti richiesti
- Ottenuto il rilascio in copia del documento richiesto

Luogo e data

Firma del richiedente (per esteso e leggibile)

**AVVERTENZE IMPORTANTI**

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura (art. 25, comma 1, legge n. 241/1990).

Il costo di riproduzione è di € 0,26 ogni due pagine di una sola facciata o per una pagina di due facciate, da corrispondere mediante applicazione di marche sulle copie del documento (circ. GM98727/4205 DL/CR del 9/9/96).

Ai sensi della circolare prot. UCA/27720/1749 del 28/2/1994 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 241/90, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricezione della presente richiesta, la stessa si intende respinta.

Ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 241/90 avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nel caso di silenzio-rifiuto da parte dell'amministrazione (art. 25, comma 4, della legge 241/90) è facoltà del richiedente di proporre ricorso al T.A.R. competente.

Il ricorso al T.A.R. può essere proposto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accesso da parte dell'Amministrazione (silenzio-rifiuto di cui al comma 4 dell'art. 25 della legge n. 241/90).

L'interessato, entro lo stesso termine, può chiedere alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione amministrativa, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.